



## Provincia di Biella

### REGOLAMENTO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DI PALESTRE E ALTRI LOCALI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O IN CONCESSIONE D'USO DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Premesso che l'art. 12 della Legge n. 517 del 04/08/1977 e l'art. 38 del Decreto Delegato n. 616 del 24/07/1977, hanno stabilito che i locali e le palestre annessi agli Istituti Scolastici, di proprietà o in gestione delle Province, possono essere utilizzati in orario extrascolastico, oltre che dagli Enti Locali territoriali, anche da Associazioni Sportive, Culturali e di categoria per corsi di studio, attività sportive, conferenze, corsi di aggiornamento, attività seminariali, allestimento di mostre temporanee compatibili con le caratteristiche e la destinazione dell'istituto, nonché per tutte quelle attività che realizzino la funzione della scuola, come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Premesso che il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Province d'Italia hanno siglato in data 15/12/1995 apposito Protocollo d'Intesa che, tra l'altro, prevede tra i vari obiettivi per una migliore programmazione territoriale, la definizione di un piano di utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili, come stabilito dall'art. 94 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994.

La Provincia di Biella dispone la temporanea concessione di palestre e altri locali annessi agli Istituti Scolastici di proprietà o in gestione della stessa Amministrazione, **previo assenso dei Consigli d'Istituto** e sulla base delle norme stabilite dal Consiglio Scolastico Provinciale con deliberazione del 8 aprile 1997.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della Circolare Ministeriale n. 112 del 12 aprile 1991, i locali annessi agli istituti di proprietà o in gestione alla Provincia di Biella potranno essere dati in uso anche durante i periodi di *vacatio* delle lezioni alle componenti sociali operanti sul territorio provinciale.

#### CRITERI GENERALI

##### ART. 1

L'uso delle palestre e dei locali annessi alla scuola è concesso solo nel rispetto e compatibilmente a quelle che sono le primarie esigenze della scuola, ivi comprese, non solo le normali attività curricolari, ma anche le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate in fase di programmazione educativa (avviamento alla pratica sportiva, preparazione dei ragazzi ai Giochi della Gioventù, etc.).

##### ART. 2

La richiesta va presentata contestualmente alla Provincia di Biella e alla Scuola e sulla stessa esprime il proprio assenso il Consiglio di Istituto, il quale dovrà motivare l'eventuale parere negativo.

### ART. 3

Il Piano annuale di utilizzo delle strutture va sottoposto al parere dell'istituzione scolastica, che deve deliberare nella prima seduta del mese di settembre.

Potranno inoltre essere concessi nel corso dell'anno utilizzi *"una tantum"*, che comunque non dovranno sovrapporsi alle attività della scuola *in primis* e a quelle programmate e già concesse alle Associazioni.

### ART. 4

Così come da indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, e dagli accordi con UPI (Unione Province d'Italia), si darà priorità alle richieste formulate dall'associazionismo non a fini di lucro.

Nel caso vengano presentate più richieste da parte di diverse Associazioni per l'utilizzo della stessa palestra o dello stesso locale, si cercherà, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, di attuare un'equa distribuzione delle ore fra i richiedenti.

Si cercherà, inoltre, di promuovere l'accordo tra le Associazioni, in modo tale da consentire a tutti la possibilità di usufruire degli spazi disponibili.

### ART. 5

I contributi orari a parziale copertura delle spese di funzionamento delle strutture sono stabiliti dalla Giunta Provinciale con proprio atto di indirizzo. La Giunta Provinciale si riserva, pertanto, in relazione all'aumento dei costi di gestione e di manutenzione dei locali, di variare di anno in anno l'importo forfetario mediante apposito atto.

Al termine della concessione, gli Enti beneficiari hanno tempo **30 giorni per provvedere al versamento, sul c/c postale intestato alla Provincia di Biella**, dell'importo dovuto sulla base del riepilogo del numero delle ore usufruite, vistato dal Preside della scuola e comunicato alla Provincia.

In presenza di manifestazioni o eventi di particolare interesse culturale, artistico, educativo-didattico formativo ed altro, la Provincia si riserva la possibilità di concedere i locali in uso gratuito, salvo il compenso previsto per le spese di riscaldamento, pulizia e il servizio di vigilanza che restano a carico dell'Ente utilizzatore.

### ART. 6

Le Associazioni non a scopo di lucro devono presentare copia dello Statuto e atto costitutivo. Le Società commerciali, invece, devono presentare l'iscrizione alla Camera di Commercio.

### ART. 7

Le domande per l'uso delle palestre o dei locali devono pervenire **entro il 30 agosto di ogni anno per quelle attività che si svolgeranno durante il corso dell'intero anno scolastico**. Mentre, per quelle iniziative, mostre, conferenze che hanno una frequenza sporadica o che si svolgono in periodi di vacatio delle lezioni, è necessario presentare domanda con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di utilizzo.

In presenza di iniziative di particolare e significativa rilevanza culturale, socio-economica, sportiva e ricreativa, nonché non programmabili entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia di Biella, avuto il parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto, può disporre l'accoglimento di ulteriori richieste, compatibilmente con quelle pervenute entro il termine stabilito.

#### ART. 8

Nel caso di necessità di utilizzo da parte della Provincia di Biella o da parte dell'Istituto Scolastico nel quale hanno sede i locali dati in concessione, queste hanno la precedenza; pertanto, previo opportuno preavviso alle Associazioni, possono revocare temporaneamente la concessione.

#### ART. 9

Gli interventi di pulizia possono essere stabiliti **di comune accordo tra la scuola e l'Ente utilizzatore**, e quest'ultimo avrà cura di fornire all'Amministrazione Provinciale e all'Istituto Scolastico il nominativo della persona che effettuerà le pulizie e che per questo avrà accesso ai locali della scuola.

Gli oneri inerenti alle pulizie, da effettuarsi ogni qualvolta i locali, ivi compresi i servizi igienici, vengano utilizzati e **comunque prima dell'ingresso degli alunni nella scuola, sono a carico dell'Ente utilizzatore**, che, nell'ipotesi in cui venga impiegato un dipendente della scuola, sono tenuti a versarne il corrispettivo direttamente all'Istituto Scolastico tramite versamento sul conto corrente postale o bancario.

Le Associazioni che svolgono le proprie attività nella stessa giornata, possono concordare tra loro dei turni per le pulizie, previo accordo tra le medesime, che deve risultare agli atti di questa amministrazione.

#### ART. 10

Le scuole, nella persona del Preside, **non possono chiedere alle Associazioni a cui vengono concessi i locali nessun rimborso, per le spese relative al consumo di acqua, ai costi di riscaldamento e di gestione dei locali**

#### ART. 11

Le Associazioni, Enti o gruppi che presentano un'istanza per la concessione di aule o palestre annesse ai locali di proprietà o in gestione di questa Amministrazione, devono specificare all'atto della domanda se si intende utilizzare anche ausili di proprietà della scuola, siano essi ausili audiovisivi, didattici o sportivi.

E' fatto divieto di installare qualsiasi attrezzo per il quale non sia stata preventivamente chiesta l'autorizzazione al Preside dell'Istituto concedente.

Sarà compito della Presidenza fornire a ciascuna Associazione l'elenco delle attrezzature di proprietà della scuola e concederne o meno l'autorizzazione all'uso.

Dovranno essere immediatamente comunicati alla Provincia di Biella e alla scuola eventuali danni occorsi e il rimborso per le spese di riparazione sarà interamente a carico dell'Associazione che li ha provocati.

Ogni qualvolta vengono utilizzati gli attrezzi, siano essi di proprietà della scuola o dell'Associazione che ha avuto in uso la palestra, questi dovranno essere nuovamente sistemati nel luogo di destinazione, precedentemente concordato con la presidenza.

#### **ART. 12**

Al momento della consegna delle chiavi alle Associazioni, il Preside, o una persona da lui incaricata, provvede a fare una preventiva ricognizione dei locali e degli attrezzi con il responsabile dell'Associazione a cui i locali vengono dati in uso.

Al fine di accertare eventuali danni, quanto riscontrato da tale ricognizione verrà verbalizzato per iscritto e firmato da entrambi.

#### **ART. 13**

Le Associazioni, gli Enti e i gruppi che chiedono di utilizzare le strutture scolastiche non devono discriminare tra i propri soci per motivi di sesso, di razza o di condizione sociale.

#### **ART. 14**

E' fatto assoluto divieto agli Enti utilizzatori di:

- sub-affittare i locali ad essi concessi da questo Ente o di permettere a chiunque, anche a titolo gratuito, di svolgere qualsiasi tipo di attività nei locali in questione;
- fumare nei locali della scuola;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- introdurre nella scuola oggetti che possano mettere in pericolo persone o cose;
- accedere alle palestre sprovvisti di idonee calzature ginniche.

Le attività/manifestazioni/iniziative che prevedono la presenza di pubblico verranno valutate dalla Giunta Provinciale caso per caso.

#### **ART. 15**

Per la cessazione anticipata delle attività rispetto al calendario presentato all'atto della domanda, gli interessati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta (minimo 2 giorni) all'Amministrazione e alla scuola in modo tale che quest'ultima possa eventualmente concedere l'uso di tali locali ad altri Enti o Associazioni che ne abbiano fatto richiesta. In caso contrario, i soggetti inadempienti saranno tenuti a versare l'importo di cui all'art. 5 calcolato sul numero delle ore richieste e non utilizzate.

Nel caso della disdetta dell'utilizzo essa dovrà pervenire all'Ufficio preposto entro 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui la disdetta pervenga all'Ufficio preposto oltre il termine su esposto, o non pervenga del tutto, il richiedente è tenuto a versare la somma totale stabilita in relazione alla richiesta.

#### **ART. 16**

Sarà compito del responsabile dell'Ente utilizzatore, nelle forme concordate con il Preside, individuare la persona che si occuperà dell'apertura, della vigilanza e della chiusura dei locali affinché nessuno vi acceda in difetto di autorizzazione scritta o comunicata da parte della Provincia o della Scuola. Il compenso per la predetta attività è stabilito di comune accordo tra l'Ente utilizzatore e la Scuola e segue le modalità di cui all'art. 9 comma 2.

#### **ART. 17**

Il personale della Provincia o della Scuola può accedere alla struttura oggetto della concessione per i controlli ed i rilievi che si riterranno necessari.

L'autorizzazione all'uso dei locali, potrà essere immediatamente revocata dal Consiglio di Istituto o dalla Provincia di Biella nel caso in cui non venga rispettata anche una sola delle clausole del presente regolamento.

L'Associazione, Ente, società o gruppo, per ottenere la concessione in uso dovrà sottoscrivere una dichiarazione a mezzo del Presidente o del Legale Rappresentante, da cui risultino:

- le generalità e il recapito del responsabile;
- che con l'uso degli immobili non sono perseguiti fini di lucro;
- che la Provincia di Biella è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose arrecati a causa dell'attività svolta.

#### **ART. 18**

Le Associazioni o Enti che richiedano l'uso dei locali nel corso dell'anno scolastico, per un periodo non inferiore ai 5 mesi, dovranno presentare una cauzione della somma di Euro 500,00, quale copertura finanziaria per il risarcimento di eventuali danni causati durante l'utilizzo dei locali.

#### **ART. 19**

Per le palestre, i responsabili della società sportiva, alla dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento dovranno allegare:

- nominativo degli insegnanti e degli istruttori che fanno parte dell'Associazione e che potrebbero svolgere attività di insegnamento nelle palestre date in concessione;
- una relazione sulle attività sportive che si intendono svolgere: avviamento alla pratica sportiva, ginnastica educativa, preagonismo, ginnastica per minorati psico-fisici, etc.;
- età media delle persone alle quali è indirizzata l'attività sportiva;
- documenti dai quali risulti che si è o meno iscritti ad una federazione sportiva.

#### **ART. 20**

Ogni gruppo sportivo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per infortuni e R.C. con manleva di responsabilità per l'Amministrazione Provinciale e la Presidenza della Scuola. Tale polizza assicurativa deve risultare agli atti della Provincia e deve essere stata stipulata nel momento in cui si dà inizio alle attività sportive, in caso contrario l'Ente revocherà la concessione.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Al presente regolamento potranno eventualmente essere aggiunte alcune clausole deliberate dal Consiglio di Istituto.

Quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione nelle vigenti norme di legge in materia.



## Provincia di Biella

**Pareri di REGOLARITA' TECNICA e di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e parere DI LEGITTIMITA' espresso ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Provinciale dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto:**

***Approvazione del nuovo Regolamento Provinciale "Gestione sale provinciali" e del nuovo Regolamento provinciale "Organizzazione per la concessione di palestre e altri locali agli istituti scolastici di proprietà o in concessione d'uso della Provincia di Biella".***

**1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,**

<sup>SUPPLENTE</sup>  
Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMO ROSSI

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Biella, 13 DIC 2012



**2) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,**

Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Biella,

**3) Si esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.**

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMO ROSSI

Biella, 13 DIC 2012



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO G. ROSSI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
F.TO A. CIUNI

Biella,

17 DIC 2012

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario Generale  
(Dott. Giacomo ROSSI)



### PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale addì 17 DIC 2012 e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi.

Biella,

17 DIC 2012

Il Segretario Generale  
(Dott. Giacomo ROSSI)



### IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo provinciale il \_\_\_\_\_ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Biella,

Il Segretario Generale  
(Dott. Giacomo ROSSI)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo provinciale senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 28 DIC 2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Biella,

28 DIC 2012

Il Segretario Generale  
(Dott. Giacomo ROSSI)

